

□ **Mozione n. 118**

*presentata in data 2 maggio 2016*

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffini, Zura Puntaroni

**“Revisione distanze chilometriche e tariffe dei percorsi di Trasporto Pubblico Locale in provincia di Fermo. Tutela degli studenti e loro famiglie”**

Premesso che:

- Il costo del Trasporto Pubblico Locale su gomma si basa su tariffe chilometriche stabilite con D.G.R. n. 702 del 28 agosto 2015;
- la Delibera succitata ha rimodulato al rialzo il costo delle prime nove fasce chilometriche, vale a dire quelle sino a 60 km di percorrenza;
- accade che in Provincia di Fermo le corse della Steat SpA – Società trasporti Ete Aso Tenna – che collegano Fermo ma Montegranaro sono fatte ricadere entro la tariffa 4 (da km 18.1 a km 24,0);
- tale classificazione si basa su un obsoleto calcolo delle distanze chilometriche che non tiene conto delle mutate realtà infrastrutturali;
- la tabella con il chilometraggio a cui fa riferimento la Provincia di Fermo risale ad una rete chilometrica di 50 anni fa;

Premesso ancora che:

- tale situazione è stata evidenziata dall'interrogazione regionale n. 125 del 17 febbraio 2016 nella quale si riportava il fatto che la distanza chilometrica in oggetto è pari a circa 16 km, facendo ricadere così tali corse all'interno della tariffa numero 3 anziché la più costosa numero 4;
- nella medesima interrogazione inoltre si riportava il fatto che “gli studenti di Montegranaro sono costretti per ragioni di tipo organizzativo della Steat a scendere in un luogo di sosta ove non esiste nessuna struttura per ripararsi dalle intemperie e dove gli standard di sicurezza sono pressoché assenti”;
- all'interrogazione in questione l'assessore regionale ai Trasporti nella seduta del 8 marzo 2016 non ha adeguatamente risposto ai quesiti della medesima anzi, nel caso delle tipologie di verifica di congruità delle distanze chilometriche egli afferma che “ le Province .. hanno definito .. le distanze di riferimento .. avvalendosi di strumentazioni tecnologiche per la misurazione sul campo delle distanze”;
- alla domanda sulla garanzia degli standard di sicurezza durante il trasporto l'assessore ha risposto che “spetta alla Regione l'esercizio di vigilanza e controllo periodico per l'accertamento della regolarità della sicurezza”;

Considerato che:

- la qualità percepita dagli utenti, della quale parla l'assessore nella medesima seduta assembleare, non è quella percepita dagli studenti ed il servizio non è adeguato al prezzo, vale a dire a 436 euro l'anno per studente;
- la differenza tra la fascia stabilita dalla Provincia e quella reale, dovuta quest'ultima alla percorrenza dei mezzi nella strada conosciuta come “Mezzina”, è pari a quasi 70 euro a testa, che ricadono sull'economia familiare;
- per i percorsi oltre i 20 km inoltre la Società deve garantire il posto a sedere, cosa che regolarmente non avviene con problemi anche per la sicurezza dei passeggeri;

Considerato ancora che:

- la Regione Marche, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 45, esercita la vigilanza ed effettua controlli periodici per l'accertamento della regolarità, della sicurezza e della qualità dei servizi;

- l'articolo 24 stabilisce il sistema tariffario sulla base di ben definiti criteri su classi di distanza e modi di trasporto;
- l'articolo 19 della l.r. n. 45/1998 disciplina i contratti di servizio all'interno dei quali devono essere previste "clausole di revisione annuale";
- la Regione inoltre contribuisce, con risorse proprie al Fondo Regionale dei Trasporti di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 45;
- il comma sei dell'articolo 23 definisce la quota del 2 per mille da destinarsi "all'effettuazione di studi, indagini e ricerche ..";
- alla domanda contenuta al punto 2) dell'interrogazione numero 125/2016, sull'intenzione della Giunta regionale di effettuare una revisione del conteggio chilometrico e dei percorsi l'assessore competente non ha risposto, limitandosi a definire le modalità per l'individuazione delle tariffe e demandando alle province la competenza sulla corretta applicazione della tabelle chilometriche;
- la Regione Marche dispone l'utilizzo dei fondi di cui al Fondo Regionale Trasporti agli enti competenti in conseguenza della stipula dei contratti di servizi di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale n. 45;
- l'Osservatorio per la Mobilità di cui all'articolo 7 della l.r. n. 45/1998 effettua indagini sistematiche o finalizzate anche per valutare la qualità dei servizi e l'efficienza di questi e delle relative aziende di trasporto;

per quanto sin qui riportato,

l'Assemblea Legislativa

### **IMPEGNA**

il Presidente e la Giunta regionale ad attivarsi:

1. nel ripristinare le condizioni di equità nel trattamento tariffario per gli studenti e i pendolari della tratta Montegranaro-Fermo, adeguando la classe di tariffa al reale percorso dei mezzi (pertanto dalla tariffa numero 4 alla tariffa numero 3);
2. nell'intervenire con potere sostitutivo verso la inadempiente Provincia la quale avrebbe dovuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 lettera e), della l.r. n. 45/1998, "riconoscere l'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso e dell'ubicazione delle fermate";
3. garantire la sicurezza dei passeggeri così come vuole il protocollo d'intesa del 27 agosto 2015, citato dall'assessore ai trasporti nella seduta dell'Assemblea Legislativa del 8 marzo 2015;
4. a riferire sul nuovo protocollo d'intesa con le aziende di trasporto in materia di controlli e sicurezza con relativo collegamento con le forze dell'ordine;
5. a riferire sull'incontro annunciato tra Regione e Prefetti delle cinque province marchigiane relativamente al punto precedente.